

hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E0)

- *l'Ordinanza n.29 del 28 agosto 2012 e s.m.i. "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili";*
- *l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e s.m.i. "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012";*

Richiamata *l'Ordinanza n. 59 del 4/7/2014, di rettifica e integrazione della precedente Ordinanza n. 27 del 12/3/2013 "Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici", che definisce la quota dei progetti da controllare, i criteri di formazione del campione e le modalità di svolgimento delle verifiche;*

e il Decreto della Regione Emilia-Romagna n.836 dell'8 maggio 2015 e relativo Allegato;

Premesso che:

- *come indicato nelle Ordinanze,*
 - *l'accettazione della domanda, completa dei documenti di cui all'art.4 (comprensiva del progetto degli interventi corredato della necessaria "Modulistica Unificata Regionale relativa ai procedimenti in materia sismica (MUR)"), costituisce comunicazione di inizio lavori per le opere e deposito del progetto delle opere strutturali ai sensi della L.R. 19/2008*
 - *nel caso di richiesta d'integrazioni della domanda il procedimento per la determinazione del contributo si intende sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse*

Preso atto che:

- *il procedimento di controllo per la determinazione del contributo delle pratiche suddette è coinciso con parte del periodo di validità del titolo sismico (5 anni dalla data effettiva di attestazione dell'avvenuto deposito, ossia alla data di caricamento della documentazione su piattaforma informatica)*
- *lo stesso procedimento di controllo non ha sospeso il periodo di validità del titolo sismico*
- *l'inizio dei lavori di queste pratiche è stato dato solo dopo l'emissione dell'Ordinanza di concessione del contributo a firma del Sindaco*

- tutto questo, in molti casi, non ha permesso la conclusione dei lavori nei tempi previsti dalla norma

Dato atto che le eventuali opere realizzate oltre il termine di validità del deposito del progetto strutturale, ai sensi dell'art.13 della L.R. 19/2008 e s.m.i. e secondo quanto espresso anche dal C.T.S. con parere n.68 (seduta n.26) del 17/12/2013, comportano la violazione sia delle norme antisismiche che delle norme procedurali

Considerando altresì che alle strutture competenti (uffici per la ricostruzione) dell'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX è pervenuto un numero esiguo, rispetto alle pratiche in essere, di richiesta di proroga/rinnovo antecedentemente alla scadenza del deposito del progetto (o dell'autorizzazione sismica) e che pertanto l'elevato numero di pratiche ancora in essere potrebbe comportare un notevole aggravio del procedimento edilizio/sismico nel caso di ripresentazione degli stessi progetti esecutivi aggiornati alle norme in vigore nell'ambito di nuove autorizzazioni sismiche che dovranno essere sottoposte a controllo da parte delle strutture sismiche di riferimento in percentuali molto superiori a quelle previste dalle norme indicate in premessa

Si chiede:

se il rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune possa essere considerato, nella situazione descritta in premessa, un riferimento anche dal punto di vista sismico e quindi

se si ritiene condivisibile considerare la data dell'emissione dell'Ordinanza di concessione del contributo a firma del Sindaco anche come data di attestazione dell'avvenuto deposito.

In risposta al quesito posto:

Premesso che all'art. 13 comma 5 della L.R. 19/2008 è chiaramente specificato che **“il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ha validità per cinque anni a decorrere dalla data di attestazione dell'avvenuto deposito”**;

Considerato che nelle ordinanze e negli atti citati non si ha nessuna evidenza del fatto che i procedimenti di controllo su dette pratiche sospendano gli effetti e la validità del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Tenuto conto che:

- Nel testo coordinato dell'Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012, all'art. 4 comma 1 con riferimento alla domanda di contributo è specificato che **“[...] L'accettazione e la protocollazione della domanda oppure il motivato rifiuto devono avvenire entro due giorni lavorativi dal deposito della stessa”**.
all'art. 5 comma 2 è specificato che **“Gli interventi di ricostruzione sono sottoposti a titolo**

*abilitativo ai sensi della l.r. 31/2002 ed alle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente. **La presentazione della domanda completa dei documenti di cui all'art. 4 costituisce deposito del progetto ai sensi della l.r. 19/2008**, nonché presentazione di segnalazione certificata di inizio attività nei casi di demolizione e ricostruzione o richiesta di permesso di costruzione negli altri casi di ricostruzione di cui alla legge regionale n. 31/2012 e smi”.*

- Nel testo coordinato dell'Ordinanza n. 51 del 5 ottobre 2012,
all'art. 4 comma 1 con riferimento alla domanda di contributo è specificato che “[...] **L'accettazione e la protocollazione della domanda oppure il motivato rifiuto devono avvenire entro due giorni lavorativi dal deposito della stessa**”.
all'art 5 comma 1 è specificato che “**L'accettazione della domanda, completa dei documenti di cui all'art. 4, costituisce comunicazione di inizio lavori per le opere di riparazione e miglioramento sismico e deposito del progetto delle opere strutturali ai sensi della l.r. 19/2008**”

si ritiene che, **se non diversamente specificato negli atti sopra richiamati, la validità del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture decorra dalla data di attestazione dell'avvenuto deposito.**

Cordiali saluti.

*Ing. Sergio Monti
documento firmato digitalmente*